

Anche per la Costituzione di mamma ce n'è una sola

di Danilo De Fino*

La Corte Costituzionale torna ad occuparsi dei padri liberi professionisti e circoscrive il loro diritto a percepire l'indennità di maternità. Mentre l'adozione comporta la parità genitoriale, in caso di filiazione biologica, i padri non possono sostituirsi alle madri. Se non in casi eccezionali...



ternativa alla madre (come già avveniva per i padri lavoratori dipendenti), l'indennità di maternità **nel caso di adozione o di affidamento preadottivo**. Tale orientamento ha trovato le ragioni fondanti nella necessità sia di tutelare il principio di **parità di trattamento tra le figure genitoriali e tra lavoratori autonomi e dipendenti**, sia di assicurare protezione al valore della famiglia e ai **preminenti interessi del minore**.

PRECEDENZA ALLA MADRE

Ora, in relazione all'indennità di paternità con specifico riguardo alla **filiazione biologica**, la Corte Costituzionale è intervenuta sostenendo che il padre libero professionista non ha diritto di percepire, **in alternativa alla madre biologica**, l'indennità di maternità. La norma contenuta nell'art. 70 del Testo Unico che, nel disciplinare il diritto, si riferisce alla sola madre lavoratrice libera professionista, quindi non è incostituzionale e non viola in particolare gli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione. La motivazione di tale assunto va ricercata nella finalità che la norma si pone: **garantire alla professionista, attraverso il riconoscimento dell'indennità economica, la facoltà di scelta se astenersi o meno dal lavoro, a tutela della propria salute**. Ciò non comporta alcuna lesione del principio di parità dei genitori che è strettamente collegato a istituti in cui l'interesse del minore ha carattere assoluto o preminente e dove quindi le posizioni dei genitori sono fungibili. Basti pensare, ad esempio, nel-

- **La Corte Costituzionale si è occupata nuovamente dell'indennità di maternità, con riferimento ai padri liberi professionisti**, con la sentenza n. 285 depositata il 28 luglio 2010.

ADOZIONE E AFFIDAMENTO

Con **la pronuncia del 2005 la Consulta**, con riferimento a un caso di **adozione**, dichiarò l'illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del D.Lgs. 151/2001 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*), nella parte in cui non era previsto che al padre spettasse, **in alternativa alla madre avente diritto**, l'indennità di maternità. In sostanza la Corte riconobbe, con un intervento additivo, al padre libero professionista il diritto di percepire, in al-

l'ambito del lavoro dipendente, ai congedi parentali e ai riposi giornalieri.

LA SALUTE DEL NASCITURO

La Corte ha fatto menzione anche dell'art. 28 del Testo Unico che, nel disciplinare il congedo di paternità dei lavoratori dipendenti, testualmente recita: *" Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre"*.

Il richiamo a questo articolo è stato dettato dall'intento di precisare come la norma ivi contenuta non assimila tra loro le posizioni del padre naturale dipendente e della madre, potendo il primo fruire del periodo di astensione dal lavoro e della relativa indennità **solo nei casi eccezionali ivi previsti**. La ragione è da ricondurre alla diversa posizione che il padre e la madre rivestono in relazione alla filiazione biologica: in questo caso **alla tutela del nascituro si accompagna, come già evidenziato in precedenza, quella della salute della madre, alla quale è finalizzato il riconosci-**

mento del congedo obbligatorio e dell'indennità economica.

La Corte ha pure precisato il senso e la portata della precedente sentenza del 2005 n. 385 che aveva comportato una pronuncia di incostituzionalità e un intervento additivo dei giudici.

Infatti, se con riferimento all'**adozione di cui all'art. 72 D.Lgs. 151/2001** la Corte ritiene che la mancata previsione a favore del padre libero professionista del diritto all'indennità economica viola i principi descritti, di parità di trattamento e di tutela del minore e della famiglia, ciò non avviene per la **paternità biologica** e quindi **l'art. 70** del decreto legislativo menzionato non lede questi valori perché si tratta di situazioni che, **per quanto accomunate dalla finalità di protezione del minore, sono differenti.**

Pertanto, qualora non ricorrano le ipotesi eccezionali elencate nell'art 28 citato, è giusto e pienamente conforme al dettato costituzionale, per la filiazione biologica, riconoscere alla sola madre avente diritto l'indennità di maternità.

*Direzione previdenza

L'ENPAV E LA MATERNITÀ



Già a seguito della sentenza 385/05 l'Enpav aveva disciplinato in modo esauritivo l'indennità da riconoscere al padre libero professionista, con previsioni, relative sia all'adozione che alla filiazione biologica, che oggi trovano pieno riscontro nella posizione assunta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 285/10. Infatti tale indennità è riconosciuta dall'Ente al **padre libero professionista, in alternativa alla madre avente diritto, nei seguenti casi:**

- **nascita:** in caso di morte, grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre (in sostanza la stessa casistica prevista e disciplinata dall'art. 28 del D.Lgs. 151/2001 per i padri lavoratori dipendenti);
- **adozione e affidamento preadottivo:** qualora non sia stata richiesta

dalla madre libera professionista avente diritto.